

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

C.C. N. 108 DEL 22/12/2006

CAPO I
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 1: Oggetto del regolamento

1) Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone si osservano le norme del presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Lgs. 15.11.93 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2: Definizione di suolo e spazio pubblico

1) Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di Legge.

Articolo 3: Concessione di occupazione

1) E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione comunale rilasciata dal Responsabile del Settore competente per materia , su richiesta dell'interessato.

2) Ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione di cui al comma 1, deve essere richiesto il parere preventivo del servizio di Polizia Municipale, in tutti i casi in cui vi siano problematiche attinenti al rispetto del Codice della Strada.

3) La concessione è richiesta anche per le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi e pareti e quelle momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze.

4) La concessione è richiesta anche per l'allestimento di banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

5) La concessione per le occupazioni occasionali di cui al comma 3, si intende accordata a seguito di richiesta da presentare al Protocollo almeno cinque giorni prima dell'occupazione, così da consentire la verifica del rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e di ogni altra normativa in materia.

6) Le concessioni sono sempre revocabili ai sensi dell'art.11 del presente regolamento.

Articolo 4: Occupazione di urgenza

1) Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

2) In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comune via fax o con telegramma.

3) Il Codice della Strada ed il regolamento di esecuzione ed attuazione disciplinano le misure da adottare in materia di circolazione.

Articolo 5: Richiesta di occupazione

- 1) Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.
- 2) La richiesta redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo.
- 3) In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
- 4) La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo o di istruttoria e di costituire adeguato deposito cauzionale a garanzia di possibili danni derivanti dalle opere o dai depositi autorizzati.
- 5) La richiesta deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
- 6) Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Articolo 6: Pronuncia sulla richiesta

- 1) Per l'istruttoria e per la definizione, le richieste sono assegnate ai competenti Settori Comunali.
- 2) Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla richiesta diretta ad ottenere la concessione di occupazione, il responsabile del procedimento provvede entro i termini previsti dal Regolamento Comunale di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 241/90 e **successive modificazioni ed integrazioni**.
- 3) In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Articolo 7: Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione-Suo contenuto

- 1) Il settore competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione/autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
- 2) In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione/autorizzazione.
- 3) Ogni atto di concessione/autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni/autorizzazioni.
- 4) La concessione/autorizzazione viene sempre accordata:
 - a termine, per la durata massima di anni 29;
 - senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi;

-con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

5) Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione/autorizzazione.

6) Al termine del periodo di consentita occupazione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare il suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

7) Il concessionario per ottenere lo svincolo della garanzia eventualmente prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i lavori di cui al comma 6.

8) Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.92 N.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.92 N. 495 e successive modificazioni), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

9) Le concessioni/autorizzazioni sono sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia vigenti nel Comune.

Articolo 8: Durata dell'occupazione

1) Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

-sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

-sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Articolo 9: Obblighi del concessionario

1) Le concessioni o autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

2) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

3) E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4) Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

5) A garanzia il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

6) Il concessionario non può, senza previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

Articolo 10: Decadenza della concessione

1) Sono cause della decadenza della concessione:

-le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

-la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;

-l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;

-la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione /autorizzazione , senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
-mancato pagamento della tassa di occupazione permanente di suolo pubblico per le tipologie di occupazione soggette a tassazione.

Articolo 11: Revoca della concessione

1)La concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non puo' essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

2) La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. Nei casi di occupazione permanente, è comunque dovuta la restituzione, senza interessi, della eventuale tassa pagata in anticipo. Tale restituzione viene promossa d'ufficio contestualmente all'atto di revoca della concessione, e si perfeziona nel termine individuato nel regolamento comunale di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 241/90 e **successive modificazioni ed integrazioni.**

Articolo 12: Sospensione dell'occupazione

1) Il Sindaco puo' sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Articolo 13: Rinnovo

1) E' facoltà dell'Ente rinnovare alla scadenza i provvedimenti di concessione o di autorizzazione.

2) Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare , almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

3) Per le occupazioni permanenti, il mancato pagamento della tassa, costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Articolo 14: Rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive

1) Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Responsabile del Settore competente previa contestazione delle relative infrazioni, dispone la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili dell'abuso un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Articolo 15: Autorizzazione ai lavori

1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Articolo 16: Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1) Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc...nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie,

drappi, decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione comunale.

2) Gli uffici competenti, dettano le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture stesse, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, la tipologia del ripristino degli scavi, ecc...

3) Per la collocazione di tende, insegne ed arredi similari è richiesta anche l'autorizzazione edilizia.

4) Per motivi di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture nel caso in cui non siano mantenute in buono stato.

Articolo 17: Esposizione della merce

1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

2) Sotto i porticati e sui marciapiedi, l'esposizione è consentita, purchè risulti un congruo spazio per il transito pedonale.

3) L'esposizione delle merci è comunque consentita, purchè compatibile con le norme contenute nel vigente codice della strada.

4) Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali.

5) In occasione di fiere, feste, sagre ed iniziative varie, l'esposizioni delle merci all'esterno dei negozi, ove possibile, può avvenire compatibilmente con le esigenze organizzative della manifestazione e previ accordi con gli organizzatori medesimi, alle stesse condizioni indicate nel comma 3.

Articolo 18: Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo ecc..) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2) Coloro che esercitano, il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

3) La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando al sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Articolo 19: Esecuzione dei lavori

1) Quando per l'esecuzione dei lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione.

Articolo 20: Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali

1) Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle sue pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2) Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale.

3) E' facoltà del Responsabile del Settore competente vietare con proprio provvedimento motivato, l'uso dei banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 21: Disposizioni generali

1) Sono soggette alla tassa :

a) le occupazioni permanenti di spazi sovrastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni permanenti realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La tassa è determinata secondo gli stessi criteri previsti per la determinazione del canone di occupazione. La tassa da applicare è la seguente:

Categoria Fino a 20.000 abitanti

€ 0,774 per utenza

In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a **€ 516,46**. Gli importi di cui al **presente** comma , sono rivalutati in base all'indice Istat dei prezzi di consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.

b) Le occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività edilizia (soppalchi, accumuli di laterizi ecc.,)

La tassa è determinata secondo i criteri previsti dall'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 507/93.

2) Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulta sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

Articolo 22: Tariffe

1) La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione di cui all'art.21.

Articolo 23: Esenzione della tassa

1) Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.Lgs. 15.11.93 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) La tassa, inoltre, non si applica a tutte le tipologie di occupazione temporanea e di occupazione permanente ad esclusione delle occupazioni di cui all'art.21.

Articolo 24: Denuncia e versamento della Tassa

1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, **di cui alla lettera a) dell'art. 21 del presente regolamento**, i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2) L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo, ai sensi dell'art.50 comma 3, del D,Lgs. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

3) In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di aprile, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge n. 488 del 23.12.99.

4) Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico , di cui alla lettera b) dell'art. 21 del presente regolamento, l'obbligo di denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuare non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

5) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.

Articolo 25: Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1) Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Articolo 26: Sanzioni

1) Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui alla deliberazione C.C. N. 75 del 18.06.98 nonché le disposizioni contenute nei D.Lgs. 471/472/473 del 23.12.97.

Articolo 27: Norme finali

1) Viene abrogato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione Consiliare **n. 5 del 24/2/2000** nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 28 : Entrata in vigore

1) In esecuzione dell'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2007.

Indice:

CAPO I : CONCESSIONI PER LOCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 1: Oggetto del regolamento
- ART. 2: Definizione di suolo e spazio pubblico
- ART. 3: Concessione di Occupazione
- ART. 4: Occupazione di urgenza
- ART. 5: Richiesta di occupazione
- ART. 6: Pronuncia sulla richiesta
- ART. 7: Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione – Suo contenuto
- ART. 8: Durata dell'occupazione
- ART. 9: Obblighi del Concessionario
- ART.10: Decadenza della concessione
- ART.11: Revoca della Concessione
- ART.12: Sospensione dell'occupazione
- ART.13: Rinnovo
- ART.14: Rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive
- ART.15: Autorizzazione ai lavori
- ART.16: Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- ART.17: Esposizione della merce
- ART.18: Mestieri girovaghi e mestieri artistici
- ART.19: Esecuzione dei lavori
- ART.20: Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali

CAPO II : TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART.21: Disposizioni generali
- ART.22: Tariffe
- ART.23: Esenzione della tassa
- ART.24: Denuncia e versamento della tassa
- ART.25: Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- ART.26: Sanzioni
- ART.27: Norme finali
- ART.28: Entrata in vigore